



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

N° 101 del 04.09.2013	OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO CON RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO RURALE AD USO RESIDENZIALE SITO IN LOCALITÀ MONTALTO - FOGLIO 5 P.LLA 127. RICHIEDENTE: COMUNE DI CESSAPALOMBO (MC) PER EVANS JACQUELINE EMILY (Pr. 114/13).
--------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il *parere favorevole* espresso dalla commissione consultiva per il rilascio del nulla osta nella seduta del 30.07.2013 (verbale n. 121/13 prot. n.3984 del 01.08.2013), con il quale si autorizza l'esecuzione delle opere in questione, a condizione che:

"...La commissione esprime parere favorevole. La commissione rileva tuttavia che i ruderi dell'edificio potrebbero rappresentare un potenziale rifugio per la chirotterofauna e che pertanto si ritiene necessario un sopralluogo preventivo da parte del gruppo di ricerca incaricato dal PNMS al fine di accertarne la reale presenza. In caso di presenza accertata verranno impartite opportune misure di mitigazione e compensazione al fine di salvaguardare eventuali chirotteri..."

Visti

- la legge 6.12.1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- il D.M. 3.2.1990, art.4, co. 1°;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Viste le disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di Cessapalombo (MC), per conto della sig.ra Evans Jacqueline Emily, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli, n.4 del D.M. 3.2.1990 - n.6, commi 4 e 13 della legge 394/91 - n.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 - n.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di restauro con risanamento conservativo di edificio rurale ad uso residenziale sito in località Montalto - Foglio 5 P.Lla 127, come da documentazione presentata, ed a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Enti interessati dal procedimento autorizzatorio.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Il Direttore
Dott. Franco PERCO



SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta n.101 del 04.09.2013

Oggetto: Lavori di restauro con risanamento conservativo di edificio rurale ad uso residenziale sito in località Montalto - Foglio 5 P.Lla 127.
Richiedente: Comune di Cessapalombo (MC) per Evans Jacqueline Emily - (Pr. 114/13)

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la documentazione allegata alla richiesta n.2325 del 20.06.2013, inoltrata dal Comune di Cessapalombo (MC) per conto della sig.ra Evans Jacqueline, ed acquisita al n.3319 del 25.06.2013, tesa ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- la richiesta di cui sopra è corredata della seguente documentazione progettuale:
 - Richiesta di autorizzazione;
 - Autorizzazione paesaggistica n.2324 del 19.06.2013;
 - Tav. n. 1 - Fascicolo contenente:
 - Relazione tecnico illustrativa
 - cartografie di inquadramento territoriale quali corografia e stralcio della mappa catastale;
 - documentazione fotografica a colori;
 - Tav. n.2 - Pianta dello stato di progetto approvato di cui alla D.L.A.4275 del 10.11.2010;
 - Tav. n.2a - Prospetti e Sezioni di progetto approvato di cui alla D.L.A.4275 del 10.11.2010;
 - Tav. n.3 - Pianta dello stato di progetto;
 - Tav. n.3a - Prospetti e Sezioni di progetto;
- l'intervento consiste nel recupero di un edificio rurale semidiruto. In particolare la documentazione di riferimento all'esecuzione di opere in variante al precedente titolo abilitativo edilizio D.L.A. n.4275 del 10.11.2010. Dall'esame delle tavole grafiche n.2 - 3 - 2a - 3a, poste a confronto fra loro, emerge che rispetto allo stato approvato le modifiche riguarderanno, la realizzazione di un nuovo vano in interrato, all'interno del quale realizzare la scala di collegamento interna fra il Piano Terra ed il Piano Primo, la distribuzione degli spazi interni, ovvero la riorganizzazione delle aperture esterne di porte e finestre, nonché la modifica dell'andamento della falda di copertura della ex loggia. La ristrutturazione avverrà mediante l'uso di materiali tipici del luogo, come la pietra locale e di recupero per i paramenti esterni, i coppi di recupero per la copertura, e l'uso del legno e del laterizio per lo sporto di gronda e gli architravi di porte e finestre. Gli orizzontamenti interni saranno in legno a doppia orditura con pianellato in cotto;

Considerato che:

- gli interventi proposti ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambiente pastorale e antichità" di cui al D.M. 03.02.1990;
- per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), gli stessi interventi risultano individuati in zona "C da protezione - interessate da attività agro-silvo-pastorali" e dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di: MA (Manutenzione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati alla gestione ed all'uso equilibrato delle risorse e delle strutture esistenti e tale da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore, e da favorire uno sviluppo durabile, anche attraverso un armonico processo evolutivo delle forme del paesaggio";* RQ (Riqualificazione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, e da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento";*
- tra le attività e gli usi compatibili nelle zone "C", risultano quelli, "A agro-silvo-pastorali" *comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività manutentive, la conservazione del paesaggio coltivati e del relativo patrimonio culturale, la gestione forestale, con i relativi servizi ed abitazioni; e quelli "LA (urbani ed abitativi)": comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale, le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;*
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco,

rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPN/2008/0022255 del 24.09.2008, nell'esplicitamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/91 e smi, comunicava, che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.

- l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (SIC e ZPS);

Considerato inoltre:

- che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono da ritenersi sostenibili e risultano così come descritti, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, nonché coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco in quanto relativi alla riqualificazione ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l'uso di elementi tipologici propri del territorio in esame;
- che è comunque necessario, tenendo conto della particolare valenza paesaggistica ambientale dell'area in questione, impartite specifiche prescrizioni in grado di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e nell'insieme assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs. 42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Tenuto conto dei contatti informali avuti con il tecnico progettista delle opere, il quale ha chiarito che le stesse si riferiscono esclusivamente all'esecuzione di modifiche interne ed alle aperture esterne in variante ad una precedente autorizzazione, e che i lavori di rifacimento del solaio di piano e di copertura erano infatti oggetto di una precedente progettazione;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter escludere che l'edificio possa costituire un rifugio per la chirotterofauna, e che a tal fine può considerarsi superata la necessità di effettuare un sopralluogo preventivo in sito, come anche l'imposizione di misure di mitigazione e compensazione a salvaguardia di eventuali chirotteri...".

Viste:

- Le disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Il D.M. 03.02.1990;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Si Propone

Di concedere il nulla osta al Comune di Cessapalombo (MC), per conto della sig.ra Evans Jacqueline Emily, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli, n.4 del D.M. 3.2.1990 - n.6, commi 4 e 13 della legge 394/91 - n.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 - n.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di restauro con risanamento conservativo di edificio rurale ad uso residenziale sito in località Montalto - Foglio 5 P.Lla 127, come da documentazione presentata, ed a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Enti interessati dal procedimento autorizzatorio.



Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento - geom. Domenico Colapietro

